

**ALLE IMPRESE ADERENTI AD
ANCE TRENTO - ASSOCIAZIONE
TRENTINA DELL'EDILIZIA**

LORO SEDI

Circolare nr. 10/23

Trento, 16 febbraio 2023

OGGETTO: Addendum all'accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Trento stipulato il 6 febbraio 2023

Ad integrazione dell'Accordo di rinnovo del contratto provinciale di lavoro - CCPL edilizia, stipulato il 6 febbraio 2023 e del quale abbiamo illustrato i principali contenuti con nostra precedente circolare del 7 febbraio scorso, comunichiamo che il 16 febbraio è stato sottoscritto tra le Parti sociali, un *Addendum* al suddetto Accordo.

Con il suddetto atto integrativo, si è inteso fornire una precisazione in relazione alla disciplina della Carenza malattia.

In particolare, si è reso necessario precisare che, **per i soli eventi di malattia con durata da 7 a 12 giorni**, il trattamento economico giornaliero dovuto per i primi tre giorni di malattia all'operaio e all'apprendista non in prova, tale da assicurare complessivamente il 100% della retribuzione minima contrattuale, **è corrisposto per 6 giorni la settimana escluse le festività**.

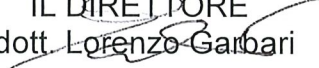
Si precisano pertanto le seguenti fattispecie:

- **eventi morbosi fino a 6 giorni:** spetta un'indennità giornaliera per i primi 3 giorni di malattia **coincidenti con giornate lavorative secondo l'orario normale di lavoro** così come disciplinato dell'art. 10, punto A), del CCPL 27.2.2018 vigente;
- **eventi morbosi da 7 a 12 giorni:** spetta un'indennità giornaliera per i primi 3 giorni di malattia **da corrispondersi per sei giorni alla settimana escluse le festività, ovvero si computano ciascun giorno in base al numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale, così come disciplinato dall'art. 26, co. 5 del CCNL 23.07.2008.**

Si precisa infine che, esclusivamente per gli eventi morbosì **fino a 6 giorni cadenti a cavallo mese**, le aziende potranno corrispondere il relativo trattamento economico di malattia nel mese successivo, in modo tale da conteggiare correttamente la carenza malattia a seconda che risulti o meno una prosecuzione del primo certificato.

Alleghiamo alla presente nota, l'Atto integrativo stipulato il 16 febbraio.

Nel rimanere a disposizione per eventuali approfondimenti o chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE
dott.  Garbari

Allegati: Atto integrativo stipulato il 16 febbraio